

n. 59-1/2024 Proc. Unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO

riunito in camera di consiglio in persone dei magistrati:

Dott.ssa Sara Trabalza	Presidente est.
Dott. Federico Falfari	Giudice
Dott. Alberto Cappellini	Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 59-1/24 r.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di **Giubila Maurizio (C.F.: GBLMRZ56P13L117U)** nato a Terni il 13.09.1956 e residente in Foligno (PG) alla Via Monte San Salvatore n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Romagnoli (C.F.: RMGMSM73L17D653N), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Ezio Onori (C.F.: NROZEI71A23D653S), ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio di Foligno (PG) sito alla Via Cipriano Piccolpasso n. 4/A;

-RICORRENTE-

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso telematicamente depositato in data 17.07.2024, il ricorrente sopra indicato ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni.

Si osserva allora ed in premessa, in relazione alla presente decisione, pronunciata in assenza di fissazione di udienza, come il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, debba ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità.

In proposito, si rileva come dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso



dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17).

Ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata, esclusa la individuazione di specifici contraddittori, la presente decisione viene assunta allo stato degli atti ed in assenza di preventiva e non necessaria fissazione di udienza.

Va a questo punto dichiarata la competenza del Tribunale adito dal ricorrente a pronunciarsi sulla domanda proposta, ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, posto che il medesimo ricorrente risulta risiedere in Foligno, comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Spoleto.

Relativamente alla documentazione prodotta, si osserva come, in forza della già affermata applicabilità anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore - nei limiti di compatibilità - della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, debba ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI.

Il suddetto vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in:

- 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - 2) inventario dei beni (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI);
 - 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
 - 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI);
 - 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, sul quale si tornerà in seguito), documenti, tutti, che risultano allegati alla domanda ed, in particolare, alla relazione del professionista nominato in luogo di OCC.
- Si evidenzia, in proposito e più in particolare, come la necessità di provvedere alle produzioni documentali di cui sopra (sostanzialmente corrispondente al corredo documentale già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si spieghi anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC, previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore. Si rileva, al contempo, come la relazione del professionista nominato in luogo di OCC, Dott.ssa Lorena Marcugini, allegata all'istanza, risulti adeguatamente motivata con riferimento ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCI.



Ciò ricostruito, si osserva come, sulla base della documentazione depositata, debba ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, poiché il patrimonio a sua disposizione - tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile - non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Si consideri, infatti, per quanto si legge nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC e nel ricorso introduttivo, come la situazione patrimoniale del ricorrente, dal punto di vista del passivo, sia comprensiva di debiti pari ad € 642.172,34, ai quali andranno sommati i costi relativi ai compensi del professionista nominato, in prededuzione e quelli del legale che assiste il debitore, in privilegio ex art. 2751 bis c.c. (con ciò escludendosi che anche tale credito possa essere inserito in prededuzione)¹.

L'attivo, invece, relativamente ai beni immobili (fabbricati e terreni descritti nella relazione particolareggiata) e ad autovettura di proprietà del ricorrente, risulta stimato in complessivi euro 102.428, quale valore di realizzo.

Per quanto concerne le liquidità, il ricorrente risulta intestatario di un conto corrente di corrispondenza n. 66688 tenuto presso l'istituto di credito Intesa Sanpaolo S.p.a. – Filiale di Via Corso Tacito – Terni, sul cui conto sono confluiti i saldi positivi finali al 31.12.2022 dei conti correnti n. 1725 e 2615 precedentemente appoggiati presso la Filiale di Via Narni – Terni, che in data 25 marzo 2023 è stata oggetto di chiusura. Su tali conti correnti confluivano oltre che somme inerenti l'accredito dell'assegno pensionistico anche movimentazioni inerenti lo svolgimento della propria attività agricola. Il saldo dell'unico c/c n. 66688 risultante alla data del 05.03.2024 ammonta ad Euro 2.219,11, come si legge nella relazione particolareggiata.

Evidenzia, ancora, il professionista nominato in luogo di OCC come *“dall'esame degli estratti conto prodotti, in data 05.09.2023 è risultato un prelievo di Euro 13.000,00 tramite l'emissione di un assegno circolare in favore del figlio Giubila Mirco. A seguito della richiesta del nominato O.C.C. di restituire quanto prelevato, il debitore in data 21.11.2023 ha prontamente provveduto a riaccreditarne tale somma nel proprio conto corrente portando il saldo del conto corrente n. 66688 a Euro 15.000,23, saldo che, alla data del 05.03.2024 si è*

¹ In senso contrario alla prededucibilità del compenso del difensore che assiste il debitore, è la prevalente e condivisa giurisprudenza di merito, di cui costituiscono espressione le pronunce del Tribunale di Ascoli Piceno del 13.07.2023, del Tribunale di Torino del 3.08.2023, del Tribunale di Genova del 10.11.2023, del Tribunale di Forlì del 28.09.2023 e del Tribunale di Savona del 5.12.2023.

Le medesime evidenziando come solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile ex art. 6 CCI, mentre i compensi degli advisors godono unicamente del privilegio professionale 2751bis n. 2 in quanto non ricompresi nella medesima disposizione.

Gli argomenti sottesi al ragionamento seguito da tali pronunce risultano i seguenti:

- non è dirimente il richiamo all'art. 277 CCII per sostenere la prededucibilità dei crediti dei difensori, in quanto la rubrica legis si riferisce ai “crediti posteriori” e non anteriori rispetto al sorgere della procedura;
- quand'anche dovesse ritenersi il contrario, i medesimi crediti non potrebbero ritenersi sorti in funzione della procedura liquidatoria, non essendo prevista, espressamente, come obbligatoria dall'art. 269 CCII, l'assistenza degli avvocati nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata.



nuovamente ridotto a Euro 2.219,11. Chiesti gli opportuni chiarimenti, l'istante, a mezzo di autocertificazione, ha provveduto ad elencare le spese sostenute”.

Il ricorrente risulta ancora e percettore, con decorrenza da marzo 2019 dell'assegno sociale INVCIV n. 044589007032178 e da ottobre 2023 della pensione di vecchiaia VOART n. 018690033024465. Si indica un reddito medio mensile nel triennio di circa euro 997,75.

Il ricorrente versa, dunque, in uno stato di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di far fronte alle obbligazioni contratte e che rende probabile l'insolvenza, stante l'insufficienza del patrimonio stimato nella domanda, a far fronte alle obbligazioni precedentemente contratte, che raggiungono i consistenti importi ora indicati.

Si osserva ancora, viste le spese che si indicano sostenute per il ricorrente e per il nucleo familiare nella medesima relazione particolareggiata che, per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI come, in ottemperanza al dato letterale dell'art. 268 CCII, la concreta determinazione della quota di reddito sottratta alla liquidazione dovrà essere determinata non già e direttamente dal Tribunale con la presente sentenza, ma successivamente alla apertura della procedura, dal G.D., specularmente a quanto precedentemente previsto dall'art. 46 l.f., visto anche il tenore del citato art. 268 co. 4 CCII.

In relazione alla questione della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata, si osserva ancora quanto segue.

Sulla scorta delle argomentazioni rese dal Tribunale di Verona, con sentenza del 5.10.2022 (conforme Tribunale di Bologna, sentenza del 27.09.2022), si ritiene che:

- la durata della procedura liquidatoria debba ritenersi dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza per cui la stessa non potrà essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare e fino a che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti;
- senonché, si osserva come il CCI abbia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque l'esdebitazione, trascorso un determinato periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: in particolare, l'art. 281 CCI, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione; la stessa soluzione è stata prevista dall'art. 282 CCI con riferimento alla liquidazione controllata, con l'unica differenza che, se la procedura è ancora pendente al termine del triennio dalla sua apertura, l'esdebitazione deve essere dichiarata d'ufficio;
- l'interpretazione del dettato normativo (commi 5 e 6 dell'art. 281) che prevede la prosecuzione dell'attività di liquidazione, una volta dichiarata l'esdebitazione deve essere conforme alla norma comunitaria da cui deriva, ossia il citato art. 21 comma 3 della Direttiva n. 1023/19;



- questa disposizione, in particolare, prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione;

- ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito (eventualmente percepite dalla ricorrente) non ancora maturate in quel momento (rispetto alle quali dovrà conseguentemente ritenersi cessata l'apprensione da parte della procedura).

Sulla base delle considerazioni che precedono e della pronuncia n. 6/2024 della Corte Costituzionale, dovrà allora ritenersi come:

- l'art. 282 CCII, relativo al termine per l'esdebitazione di diritto, non fissa soltanto il limite temporale massimo di acquisizione dei beni all'attivo, ma indica anche il lasso minimo nel quale i creditori possono confidare che il liquidatore farà quanto necessario per soddisfare le loro ragioni, inclusa l'acquisizione dei beni sopravvenuti;
- la medesima disposizione impedisce, dunque, al Giudice delegato di approvare un piano di liquidazione che preveda l'acquisizione dei beni futuri per un tempo inferiore ai tre anni; di conseguenza, potrà essere sindacato, in sede di approvazione, ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII, un programma di liquidazione che stabilisca un termine di acquisizione dei beni sopravvenuti di durata inferiore a quella derivante dal meccanismo della esdebitazione, ove tale termine lasci parzialmente insoddisfatte le ragioni dei creditori concorsuali;
- fintantoché vi siano debiti da adempiere nell'ambito della procedura concorsuale, il termine triennale correlato all'esdebitazione finisce per operare, non solo quale termine massimo, ma anche quale termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore;
- la liquidazione controllata non potrebbe comunque attardarsi oltre il triennio, discendendo tale considerazione anche dall'art. 272, comma 3, CCII, per cui il programma di liquidazione «deve assicurare la ragionevole durata della procedura». Ed è appunto nel termine di tre anni che l'art. 2, comma 2 *bis* della “Legge Pinto”, fissa, in via generale, il termine ragionevole di durata della liquidazione controllata.

Si ritiene, dunque, in definitiva, come sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, debba essere confermato quale liquidatore il professionista già nominato in luogo dell'OCC, Dott.ssa Lorena Marcugini.

Si ritiene, ancora, in relazione all'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati che non vi sia necessità di disporre la produzione ed in relazione alla necessità di dichiarare espressamente il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari ai danni del patrimonio del debitore (come, invece, era previsto dall'art. 14 *quinquies* L. n. 3 del 2012), come detto divieto costituisca un



effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI, così provvede:

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Giubila Maurizio (C.F.: GBLMRZ56P13L117U) nato a Terni il 13.09.1956 e residente in Foligno (PG) alla Via Monte San Salvatore n. 8;**

2) Nomina Giudice Delegato, la Dott.ssa Sara Trabalza;

3) Nomina liquidatore la **Dott.ssa Lorena Marcugini;**

4) Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

5) Rimette al Giudice Delegato la quantificazione del fabbisogno personale e familiare della ricorrente che risulta escluso dalla liquidazione con obbligo della parte di versare al liquidatore medesimo il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, previa specifica istanza da depositare sollecitamente a cura del Liquidatore;

6) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Spoleto, depurata di tutte le parti contenenti dati sensibili relativi al debitore ed ai componenti del proprio nucleo familiare, nel rispetto della normativa sulla privacy;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle



modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

7) autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

8) dispone che, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, "nessuna azione individuale esecutiva o



cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o
proseguita sui beni compresi nella procedura”;

9) dispone che il nominato liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando
questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, stabilisca se
chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali
eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata
improcedibile;

10) autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura,
all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con
l'istituto bancario e prevedendo prelievi, previa emissione di mandati del G.D.;

11) dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione,
agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio
fiscale del debitore, oltre che trascritta presso la Conservatoria dei Pubblici Registri
Immobiliari competente per territorio, avuto riguardo all'attivo costituito anche da beni
immobili.

Autorizza la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza, ai sensi dell'art.
148 d.p.r. 115/2002, letta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 121 del 2024.

Si comunichi al Liquidatore ed alla parte ricorrente.

Spoletto, 25.07.2024

Il Presidente est.

Dott.ssa Sara Trabalza

